

DISCIPLINA DEL PRELIEVO DELLA SPECIE CINGHIALE NEL TERRITORIO DELL'ATC VC1
Approvato con delibera C.d. G. ATC VC1 n. 2/26 del 24 febbraio 2026
[D.D. n. 473 del 08/04/2026 Provincia di Vercelli](#)

Finalità

La finalità del presente regolamento è mantenere sotto controllo le popolazione di cinghiali, limitare al massimo i danni alle attività produttive agro-silvo-pastorali e stabilire una situazione di equilibrio nel contesto ambientale.

Suddivisione territoriale

- a) l'attività venatoria alla specie cinghiale è regolamentata su tutto il territorio dell'ATC.
- b) A tale fine il territorio viene suddiviso in due aree:
- Area 1, all'interno della quale possono operare tutti i cacciatori che partecipano alla caccia regolamentata al cinghiale
 - Area 2, suddivisa **in 3 zone** all'interno delle quali operano le squadre organizzate: nell'Area 2 la caccia al cinghiale è consentita esclusivamente a cacciatori organizzati in squadra
- c) La caccia al cinghiale può essere condotta secondo le seguenti modalità operative:
- al singolo
 - in squadra organizzata
 - prelievo selettivo

Disposizioni per il prelievo

Tutti i cacciatori che desiderano partecipare al prelievo del cinghiale nel territorio dell'ATC devono provvedere al pagamento della quota stabilita dal Comitato di Gestione ; le quote di ammissione al prelievo della specie cinghiale sono stabilite **nell'allegato A**

Le date di presentazione delle domande per il prelievo del cinghiale nell'ATC sono le seguenti:

- a) per l'assegnazione di una zona nell'area 2 per le squadre: entro il 30 maggio.

b) per la partecipazione al prelievo generico in qualità di singolo: 30 settembre.

c) per il prelievo selettivo **nessuna scadenza**

I componenti delle squadre al cinghiale possono iscriversi ad altre squadre al cinghiale operanti negli ATC e CA piemontesi nel rispetto delle disposizioni di cui alla DGR n 90-3600 del 19.3.2012 e ss .mm. ii. E del Regolamento regionale 29 aprile 2019, n. 8/R

Prelievo in squadra

Le squadre organizzate operano all'interno dell'area **2**, ciascuna nella zona assegnata.

Le squadre organizzate non possono operare all'interno dell'area 1.

Ogni cacciatore regolarmente ammesso **alla data del 31 marzo di ogni anno** all'esercizio dell'attività venatoria nell'ATC VC1, può partecipare alla formazione della squadra.

Allo stato attuale in area 2 le zone disponibili sono 3.

L'area 2 può ospitare al massimo 3 squadre

Alle squadre partecipanti nella stagione precedente è riconosciuta la priorità di iscrizione alla stagione successiva.

Il Comitato di Gestione redigerà un calendario per consentire l'utilizzo **a rotazione settimanale** di tutte le zone inserite. In tal caso l'assegnazione iniziale è effettuata tramite estrazione a sorte con abbinamento zona - squadra

COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE

La squadra deve essere composta da n° 1 Caposquadra, n° 2 Vice caposquadra con i requisiti richiesti dalla **DGR 17-5754 del 6 maggio 2013** , da allegarsi all'atto della presentazione della squadra.

La squadra deve essere composta da un numero totale di cacciatori **non inferiore a 20**.

1.1) Iscrizione

Il caposquadra deve far pervenire la domanda di ammissione entro il **30 maggio** corredata di:

- documentazione che attesti i requisiti richiesti dalla DGR 17-5754 del 6 maggio 2013
- autocertificazione del caposquadra e dei due vice caposquadra di non essere incorsi in infrazione della legge sulla caccia nelle due annate precedenti
- dati anagrafici di tutti i componenti della squadra corredato di:
- luogo e data di nascita, residenza e indirizzo, numero di licenza di caccia , numero cellulare e qualifica

Sarà cura dell'A.T.C. rilasciare apposita autorizzazione ad ogni componente della squadra.

Il caposquadra o i suoi vice devono essere cacciatori in possesso dei requisiti previsti dalla D.G.R. 94-3804 del 27 aprile 2012 s.m.i. integrato con la D.G.R. 17-5754 del 06 maggio 2013.

Modalità di prelievo

La squadra per operare sul territorio assegnato dovrà avere una “consistenza effettiva” **non inferiore a n° 12 cacciatori** o a quanto definito dalle norme regionali vigenti.

E' consentito l'utilizzo del fucile a canna rigata di calibro non inferiore a 7mm (compreso cal 270).

Obblighi del caposquadra e dei componenti della squadra:

Ogni squadra deve comunicare all'ambito il luogo di ritrovo iniziale per eventuali controlli da parte della vigilanza; la squadra resterà in attesa della vigilanza nel ritrovo indicato, fino alle ore 7.00; trascorso tale orario in assenza della vigilanza , potrà iniziare la battuta

Le battute devono essere segnalate tramite cartelli visibili recanti la dicitura “BATTUTA AL CINGHIALE IN CORSO” con esposizione lungo le strade o sentieri di accesso all'area interessata alla battuta. **L'attività di caccia deve essere segnalata almeno un'ora prima dell'orario di apertura della caccia indicato sul tesserino venatorio. Le tabelle dovranno essere rimosse al termine della battuta**

a) All'inizio della stagione venatoria ogni squadra ammessa sarà dotata di apposito registro di caccia redatto e fornito dall'A.T.C.

Tale registro dovrà essere in possesso del caposquadra o di un vice e sempre disponibile per un eventuale controllo. Il caposquadra o, in sua assenza, un suo vice, deve sempre essere presente durante lo svolgimento della cacciata garantendone il regolare svolgimento ed adempiendo alle formalità previste.

b) Il registro dovrà essere debitamente compilato prima dell'inizio dell'attività venatoria e dovrà riportare i nominativi dei partecipanti ad ogni singola cacciata con le relative firme comprovanti la presenza.

c) Al termine dell'attività venatoria dovrà riportare il numero dei capi abbattuti indicando peso, sesso ed età presunta;

d) Il registro di caccia dovrà essere restituito all'A.T.C. entro e non oltre 15 giorni dalla chiusura dell'attività venatoria alla specie cinghiale.

e) L'attività venatoria alle squadre è consentita mediante utilizzo di armi con canna ad anima liscia e con munizioni a palla asciutta.

E' altresì consentito l'utilizzo della carabina nel rispetto delle disposizioni regionali.

f) le squadre sono obbligate ad avere la bolla di smaltimento categoria 3 Reg CEE 1069/2009 e trasmetterla al Presidente alla fine della stagione venatoria.

Partecipazioni occasionali

Le squadre autorizzate nell'area **2** possono richiedere la presenza di cacciatori occasionali fino ad un massimo di 5 per cacciata e i nominativi devono essere **comunicati all'ATC all'indirizzo mail atcvc1@gmail.com almeno un giorno prima della loro iscrizione** nel registro di squadra; il capo squadra deve inoltre comunicare nella mail il pacchetto scelto dall'invitato:

- ✓ una giornata
- ✓ 7 giornate
- ✓ 10 giornate .

I partecipanti occasionali concorrono alla formazione del numero minimo di "consistenza effettiva" per lo svolgimento della cacciata.

Anche i partecipanti occasionali debbono essere annotati sul registro di caccia prima dell'inizio della cacciata.

Il numero massimo di partecipazioni occasionali per ciascun soggetto è stabilito **in 10 giornate; il capo squadra è tenuto al versamento delle quote dei partecipanti occasionali entro il 31 gennaio di ogni anno.**

Prelievo in forma singola

Il prelievo ai cacciatori singoli è permesso all'interno dell'area 1.

Il prelievo deve essere effettuato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Il cacciatore singolo deve avere sempre a portata di mano la scheda autorizzativa appositamente predisposta dall'ATC su cui il cacciatore annota la zona prescelta, la giornata e l'orario di inizio e fine cacciata
- Al fine di identificare i capi abbattuti è fatto obbligo di apporre una fascetta identificativa fornita dall'ATC VC1; tutte le fascette non utilizzate dovranno essere riconsegnate all'ATC VC1 entro il 28 febbraio.
- Divieto di detenere munizione spezzata per tutto il periodo della giornata (ora inizio/fine battuta al cinghiale) annotata sulla cartolina.
- Il cacciatore è tenuto al versamento della quota prevista per la caccia in forma singola stabilita dal Comitato di Gestione . (allegato A)

Prelievo in selezione

Al fine di consentire il prelievo in condizioni di massima sicurezza, in relazione all'orografia del territorio nonché alle condizioni di copertura boschiva e vegetativa, la caccia di selezione è consentita esclusivamente da altana (**art 5 comma 5 della Legge 157/92 - L.R. n. 5 del 19 giugno 2018 art. 15 c. 6**)

Per tale forma di caccia, è ammessa la pratica del foraggiamento attrattivo sui punti di sparo utilizzando a supporto dei prelievi selettivi esclusivamente mais in grani con particolare divieto per l'uso di scarti alimentari o di macellazione e di ogni altro rifiuto organico. E' consentito l'utilizzo di massimo 2 KG di mais da granella per sito

L'accesso al piano di prelievo è consentito, ai cacciatori in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la caccia di selezione.

L'accesso al piano di prelievo selettivo è consentito previa presentazione di :

Modulo A: richiesta di accesso al piano di prelievo

Modulo B : nulla osta del proprietario e /o conduttore del fondo e geolocalizzazione dell'altana

Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà

Versamento della quota di partecipazione per la stagione in corso

Il numero massimo di cacciatori ammissibili al prelievo non può essere superiore a 2,5 cacciatori per capo prelevabile.

I cacciatori ammessi al piano di prelievo sono tenuti a ritirare presso la sede dell'ATC la seguente documentazione:

- una scheda autorizzativa, indicante la Zona ed il periodo di prelievo.
- due contrassegni da applicare in modo inamovibile al capo abbattuto e recuperato. Il contrassegno comprova la liceità del prelievo effettuato e contemporaneamente autorizza il cacciatore alla detenzione e al trasporto del capo. In assenza di contrassegno il possessore del capo sarà perseguito a termini di legge.

Il cacciatore, ad ogni uscita, è tenuto a comunicare tramite SMS all'ATC, al numero **324 6918694**, sul gruppo dedicato alla caccia di selezione alla specie cinghiale:

- l'orario di inizio dell'attività di selezione;
- l'orario di fine dell'attività;
- l'altana utilizzata.

La comunicazione deve essere effettuata sia all'inizio sia al termine di ogni uscita di caccia.

La comunicazione di inizio attività dovrà pervenire con un anticipo di trenta minuti

L'altana dovrà rispettare la distanza di almeno 300 metri dal confine delle zone in cui è vietata la caccia e rispettare i requisiti previsti dall'art. 15 della Legge regionale 5/18 e ss.mm.ii.

Ad ogni cacciatore è data possibilità di posizionamento **di massimo tre altane, che potrà variare in base al numero di cacciatori ammessi alla selezione** nell'area prescelta e devono essere numerate.

Non è data la possibilità di cessione delle altane.

L'avvicinamento al capo abbattuto, ferito o ritenuto tale, può essere effettuato con l'arma carica e in condizioni tali da poter completare l'abbattimento.

L'arma dovrà essere sempre trasportata scarica sino al luogo di appostamento e all'interno dell'apposito fodero (custodia)

La caccia di selezione è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, fermo restando che il numero massimo di giornate settimanali per ogni cacciatore non può essere superiore a tre.

Si ricorda che le prime due domeniche di settembre è vietata qualsiasi forma di prelievo.

L'ora di inizio e termine di ogni giornata è stabilita dal calendario venatorio (Allegato A Calendario Venatorio per il prelievo con caccia di selezione al cinghiale per la stagione 2026/2027)

L'esercizio dell'attività venatoria di selezione nei confronti del cinghiale è consentito con l'utilizzo delle armi sotto riportate:

- fucile con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 e con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40:

a caricamento singolo manuale;

a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente fino a quattro cartucce e un colpo in canna per un totale complessivo di 5 cartucce.

- Arco con potenza minima di 60 libbre.

Per l'attuazione del prelievo selettivo del cinghiale (*Sus scrofa*), nelle forme previste dalla legge, è consentito l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna, a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

Sono vietate tutte le armi e i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dall'articolo 13 della l. 157/1992.

Il cacciatore che ha effettuato il prelievo dovrà avvisare tramite sms l'ATC e presentare il capo prelevato al Centro di Controllo, contattando il tecnico Faunistico

I contrassegni non utilizzati devono essere restituiti da parte dei cacciatori al Comitato di gestione entro e non **oltre il 20 marzo** di ciascun anno. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 40, comma 4, lett. dd) della l.r. 5/12.

Controlli sanitari – trichinella -PSA

Ogni cacciatore che abbatte un cinghiale durante l'esercizio venatorio è tenuto a consegnare all'A.T.C. campioni dell'animale abbattuto per le analisi sanitarie previste.

In particolare:

- un campione di **lingua o diaframma**, da consegnare **confezionato in duplice involucro**, del peso minimo di **100 grammi**, per la ricerca della **Trichinella**;
- un **campione di milza** per la ricerca della **PSA**, da consegnare **confezionato in triplice involucro**, limitatamente ai territori individuati dai Regolamenti di esecuzione dell'Unione Europea, soggetti a periodici aggiornamenti.

Si raccomanda pertanto di verificare sempre le disposizioni vigenti consultando la pagina ufficiale Eur-Lex (eur-lex.europa.eu).

Si evidenzia che le carcasse, le carni, i sottoprodotti e qualsiasi parte dei suidi selvatici abbattuti devono essere tracciati fino all'esito dei test

Si ricorda inoltre l'obbligo di indicare sul modulo di accompagnamento dei campioni inviati all'ASL le coordinate geografiche del luogo di abbattimento dell'animale, il numero di fascetta e nome dell'operatore .

In caso di consegna di più campioni è fondamentale il confezionamento separato di ogni campione

Divieti

Fermi restando i divieti previsti dalla legge n. 157/92 e dalla Legge Regionale n. 5 / 2018 sul territorio dell'ATCVC1 è vietato:

- **per il cacciatore in squadra** : esercitare la caccia al cinghiale in altra zona da quella assegnata, salvo invito specifico di un'altra squadra autorizzata dall'ATC e previa rinuncia della squadra invitata ad esercitare la caccia per quella giornata nella propria zona . Rimane la possibilità tra due squadre confinanti di uno stesso ATC, svolgere cacciate in forma congiunta
- **per il cacciatore in squadra**: detenere ed usare munizione spezzata per tutto il periodo della giornata (ora inizio/fine battuta al cinghiale) in cui si è iscritti nel registro di caccia al cinghiale;
- **per il cacciatore in squadra**, per tutto il periodo della giornata (ora inizio/fine battuta al cinghiale) in cui è iscritto nel registro di caccia, esercitare alcun altro tipo di caccia e abbattere ogni altro tipo di selvatico;
- **per il cacciatore in squadra** effettuare la battuta senza il numero minimo di cacciatori previsto (12 cacciatori)
- **per il cacciatore in squadra** effettuare la battuta senza la presenza del caposquadra o vice caposquadra
- **per il cacciatore in squadra** il cacciatore iscritto ad una squadra non potrà operare il prelievo del cinghiale come cacciatore singolo se la sua squadra sta operando nella zona assegnata

- **in qualità di singolo**, detenere ed usare munizione spezzata per tutto il periodo della giornata (ora inizio/fine battuta al cinghiale) segnata sulla cartolina;

- **in qualità di singolo**, esercitare alcun altro tipo di caccia e abbattere ogni altro tipo di selvatico, per tutto il periodo della giornata (ora inizio/fine battuta al cinghiale) in cui ha firmato la presenza nella cartolina autorizzativa.

- **in qualità di singolo** : esercitare la caccia al cinghiale in forma individuale nell'Area 2 destinata alle squadre

Norme di sicurezza

1) Ogni cacciatore non può partecipare a qualsiasi forma di prelievo qualora abbia assunto a diverso titolo:

- alcolici in misura superiore alla quantità consentita per l'esercizio della guida di autoveicoli dal vigente codice stradale
- sostanze psicoattive, compresa l'assunzione a titolo terapeutico di farmaci neurologici, quali sonniferi, ansiolitici, antidepressivi.

2) Ogni cacciatore o responsabile deve sospendere immediatamente l'attività venatoria in caso di intrusione di terzi all'interno della zona di caccia o per qualsivoglia altro evento che ritenga possa determinare pericolo per se, per i partecipanti all'attività venatoria o soggetti terzi.

3) Relativamente all'area operativa di caccia in forma collettiva, il capo squadra o il vice caposquadra:

- riassume a tutti i partecipanti le prescrizioni di sicurezza alle quali si devono attenere
- pone alle estremità del tratto di strada interessato, per tutta la durata delle operazioni, appositi segnali indicanti il potenziale pericolo
- determina preventivamente le postazioni di sparo

- stabilisce la profondità massima di sparo assicurandosi che il presunto punto di impatto del proiettile nel terreno sia a vista di chi esplose il colpo
- definisce con apposito segnale l'inizio e il termine delle operazioni

4) Relativamente al prelievo selettivo o singolarmente in caccia programmata, il cacciatore deve stabilire la profondità massima di sparo assicurandosi che il presunto punto di impatto del proiettile nel terreno sia a vista.

5) I cacciatori ammessi a qualunque forma di prelievo del cinghiale devono provvedere che tutti i capi abbattuti siano testati secondo le disposizioni sanitarie.

6) I cacciatori ammessi a qualunque forma di prelievo del cinghiale sono obbligati ad avere la bolla di smaltimento categoria 3 Reg CEE 1069/2009 e trasmetterla all'ATC alla fine della stagione venatoria.

7) Durante il prelievo in forma singola, selettiva o collettiva il cacciatore ammesso al prelievo del cinghiale deve rispettare le norme vigenti Nazionali e Regionali.

Tutti i soci dell'ATC ammessi al prelievo del cinghiale sono tenuti al rispetto del seguente regolamento.

Per quanto non espressamente citato dal presente regolamento valgono le vigenti disposizioni in materia venatoria e le indicazioni e limitazioni imposte dalla PSA.

NOTA BENE: l'abbandono di carcasse o parti di esse è considerato un reato ambientale. Chi abbandona un animale morto o parti di esso in una scarpata, in strada, corsi d'acqua o in un luogo pubblico rischia pesanti sanzioni, che possono arrivare in alcuni casi a importi elevati .